

N. R.G. 4407/2014



Tribunale Ordinario di Modena

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **4407/2014**

tra

CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SOC. COOP. A R.L.

ATTORE/I

e

SO.CO.GEN S.R.L.

CONVENUTO/I

Oggi **14 luglio 2015** ad ore **13** innanzi al dott. Antonella Rimondini, sono comparsi:

Per **CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SOC. COOP. A R.L.** l'avv. GUIDOTTI ROLANDINO e

Per **SO.CO.GEN S.R.L.** l'avv. CORSINI FABRIZIO

Per l'avv. CORSINI FABRIZIO

I procuratori richiamano le conclusioni del verbale dell'udienza scorsa.

I procuratori si riportano alle note conclusive. L'avv. Guidotti osserva le fotografie riprodotte nella conclusionale erano già in atti. Il richiamo al decreto del fare era già contenuto nelle conclusioni riprodotte nel foglio di precisazione delle conclusioni. In ogni caso vale il principio *iura novit curia*. Osserva che la giurisprudenza citata da controparte riguarda fattispecie ante 2003, prima della riforma delle cooperative. La Cass. 2015 si riferisce a un privilegio nuovo, mentre il decreto del fare non introduce un nuovo privilegio.

L'avv. Guidotti rinnova la richiesta di produzione dei verbali che stanno a base delle attestazioni rilasciate in forza del d.lgs. 2.8.2002, 220 e il libro soci completo.

L'avv. Corsini si oppone. Si riporta agli atti.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

Antonella Rimondini





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

in persona del Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al rg. n. 4407/2014, promossa da:

CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI s.c. a r.l.

Rappresentata e difesa dall'avv. Rolandino Guidotti

IL CASO .it - attore
contro
SO.CO.GEN s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo

Rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Corsini

- convenuti

In punto a: privilegio.

CONCLUSIONI

Attore: foglio depositato telematicamente in data 6.5.2015.

Convenuti: comparsa di risposta del 10.10.2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Consorzio Triveneto Rocciatori s.c. a r.l. (d'ora in poi, per brevità, denominata Consorzio) ha agito in giudizio nei confronti della So.Co.Gen s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo (da ora indicata Socogen) e di in qualità di liquidatore giudiziale della società convenuta, deducendo che: il Consorzio aveva eseguito prestazioni per la Socogen ed era creditore dell'importo



capitale di € 735.090,91; la Socogen era stata ammessa, con decreto del 16-17 aprile 2013, alla procedura di concordato preventivo, successivamente omologato; il credito dell'attrice era, contrariamente a quanto risultava dagli atti della Procedura, privilegiato ex art. 2751bis n. 5 c.c., stante la natura del consorzio e il tipo di attività esercitata sui cantieri o presso la sede sociale per la preparazione del materiale destinato ad essere montato. Sulla base di tali allegazioni, l'attore ha dato atto di esperire l'*actio nullitatis* nei confronti del decreto di omologa che, pur non essendo suscettibile d'impugnazione, non poteva acquisire autorità di cosa giudicata in caso di vizi particolarmente gravi. In caso di omessa pronuncia di nullità del decreto di omologa, il Consorzio ha chiesto accertarsi la natura privilegiata del proprio credito e condannarsi la Socogen al pagamento della somma di € 734.090,91, oltre interessi.

La Socogen e si sono costituite in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'*actio nullitatis*, l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della natura privilegiata del credito vantato dall'attore e, infine, l'inammissibilità della domanda di condanna.

Rimessione in termini.

Premesse tali brevi considerazioni in ordine alle domande e allegazioni delle parti, va anzitutto confermata l'ordinanza del 18.3.2015 con la quale è stata respinta la richiesta di revoca del provvedimento del 30.10.2014 nella parte in cui, dopo aver rigettato l'istanza di ctu, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, anziché concedere i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.. Al riguardo appare sufficiente richiamare le argomentazioni contenute nell'ordinanza del 18.3.2015 che s'intendono qui trascritte.

Parimenti va disattesa la richiesta di produzione documentale compiuta all'udienza di discussione orale, già respinta in corso di causa, trattandosi di documenti formati prima del maturare delle preclusioni istruttorie e che, pertanto, avrebbero dovuto essere depositati tempestivamente.

Actio Nullitatis.



Preliminarmente va rilevato che l'attrice non ha riproposto, in sede di precisazione delle conclusioni, l'*actio nullitatis* nei confronti del decreto di omologa del concordato della Socogen che, pertanto, deve intendersi rinunciata e non sarà presa in esame ai fini della decisione.

Modifica della domanda inerente l'accertamento del credito privilegiato – esclusione.

Sempre in via preliminare, va osservato che il Consorzio nell'atto introduttivo del giudizio ha proposto una domanda inerente all'accertamento della natura privilegiata del credito ex art. 2751 bis n. 5 c.c. del seguente tenore "*accertare e dichiarare la sussistenza e la natura privilegiata ex art. 2751bis n. 5 del credito imponibile di € 735.090,91, oltre interessi con il medesimo privilegio*". In sede di precisazione delle conclusioni l'attore ha sostanzialmente riprodotto la medesima domanda, avendo chiesto: "*accertare e dichiarare la sussistenza e la natura privilegiata ex art 2751 bis, n. 5) c.c. e/o in forza del combinato disposto di cui all'art . 82, comma 3 bis, d. l. 21 giugno 2013, n. 69 e/o del d.l. 2 agosto 2002, n. 220, del credito di € 735.090,91.= oltre interessi... sempre con il medesimo privilegio...*". Il Consorzio si è sostanzialmente limitato a introdurre il richiamo all'art. 82, III comma bis d.l. 69/2013 che, come si preciserà in seguito, non prevede un nuovo privilegio, né modifica quello esistente, ma si limita ad agevolare il regime probatorio del privilegio disciplinato dall'art. 2751bis n. 5 c.c. per le società cooperative. Il *petitum* è dunque sostanzialmente identico, essendosi parte attrice limitata a chiedere al Tribunale di riconoscere la natura privilegiata, sempre ex art. 2751bis n. 5 c.c., del proprio credito.

Va altresì escluso che – come invece eccepito da parte convenuta - nella fattispecie parte attrice abbia introdotto una *mutatio libelli*, introducendo – a sostegno dell'originaria domanda (riconoscimento del credito privilegiato) – un tema di indagine e di decisione completamente nuovo fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo.



Al riguardo va osservato che l'art. 82, comma III bis, del d.l. 69/2013, conv. con modifiche nella legge 98/2013, ha introdotto una nuova disposizione ai sensi della quale *“al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all'art. 2751bis, numero 5 del codice civile, spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o comunque abbiano richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220”*.

Il richiamo a tale norma, contenuto nelle conclusioni di parte attrice e ampiamente illustrato nelle note difensive finali, non comporta l'introduzione di un nuovo tema di indagine, atteso che già nell'atto di citazione il Consorzio aveva dato atto che la natura privilegiata del credito derivava *“dalla natura del consorzio”*, oltre che dal tipo di attività esercitata, ed aveva espressamente richiamato il doc. 26, ovvero le attestazioni di avvenuta revisione, le medesime certificazioni richieste dall'art. 82, III comma bis, citato. L'allegazione relativa alla natura del consorzio, indicato come a mutualità prevalente e di produzione e lavoro, ed il richiamo alla relativa attestazione, induce evidentemente a ritenere che – di fatto – il tema di indagine fosse stato tempestivamente, se pur non in modo approfondito, introdotto. L'eccezione di inammissibilità della domanda, pertanto, va respinta.

Art. 82, III comma, bis del d.l. 69/2013, conv. con modifiche nella legge 98/2013.

Come è noto l'art. 2751bis n. 5 riconosce il privilegio generale ai crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi di servizi prestati e della vendita dei manufatti. La giurisprudenza prevalente ha ritenuto necessario – per il riconoscimento del privilegio ad una cooperativa di produzione e lavoro – l'accertamento che il credito fosse effettivamente correlato al lavoro dei soci e che il loro apporto lavorativo fosse prevalente rispetto a lavoro dei dipendenti non soci (cfr. Cass., sez. VI – I, ord. 30.5.2014, n. 12136).



In questo quadro giurisprudenziale è intervenuta la norma contenuta all'art. 82, comma III bis, del d.l. 69/2013, conv. con modifiche nella legge 98/2013, che consente alle cooperative e/o consorzi di dimostrare la loro natura mutualistica con il superamento positivo della revisione di cui al d.lgs. 220/2002 (o almeno di richiederla) ed ottenere così il riconoscimento del privilegio.

La stessa norma precisa di essere volta a garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro in relazione alla loro finalità mutualistica e ciò induce a ritenere che la disposizione richieda, per la “concessione” del privilegio da parte del giudice” il solo superamento della revisione. Ciò che la norma identifica come “superamento positivo” della revisione, infine, sembra identificarsi con l’“attestazione di revisione...” ex art. 5 del d.lgs. n. 220/2002 in materia di conclusione della revisione cooperativa, che parte attrice ha ottenuto dal 2006 in poi (cfr. doc. n. 26 fascicolo attoreo).

La disposizione citata introduce dunque una presunzione assoluta circa la mutualità prevalente e consente alle cooperative che abbiano ottenuto l’attestazione di revisione di cui al d.lgs. 200/2002 di godere del privilegio di cui all’art. 2751bis n. 5 c.c. per i crediti relativi ai corrispettivi per i servizi prestati e ai manufatti prodotti.

E’ quindi superfluo accertare la ricorrenza dei requisiti circa l’effettiva natura di cooperativa a mutualità a prevalente in capo al Consorzio, o la prevalenza del lavoro dei soci rispetto a quello dei dipendenti non soci e/o di terzi e/o rispetto agli altri fattori produttivi. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 83, III comma bis citato, infatti, il superamento positivo della revisione da parte del Consorzio comporta automaticamente il riconoscimento del privilegio per i crediti.

Da ultimo, va osservato che la nuova disposizione trova applicazione anche per i crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, tenuto conto che non introduce un nuovo privilegio, né modifiche ad uno già esistente, ma si limita ad intervenire sul sistema probatorio del privilegio disciplinato dall’art. 2751bis n. 5 c.c.. In relazione a tale disposizione, pertanto, non possono valere i pur condivisibili



principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte Costituzionale citata da parte convenuta nelle note difensive finali (Cass. S.U. 20.3.2015, n. 5685; Corte Cost. 4.7.2013, n. 170).

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, ricorrono i presupposti per accertare – in considerazione della documentazione prodotta da parte attrice (cfr. doc. n. 26) - la natura privilegiata ex art. 2751bis n. 5 del credito vantato dal Consorzio in misura pari a € 735.090,91 (somma non contestata e già ammessa in chirografo), oltre interessi (calcolati nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture al 6 novembre 2012 e nella misura legale dal 7 novembre 2012 in poi) sempre con il medesimo privilegio. Per l'effetto, condanna la Socogen al pagamento del medesimo importo, poiché la sussistenza della procedura concorsuale limita solo l'esercizio delle azioni esecutive.

Stante l'obiettiva dubbiezza della lite, che ha comportato la necessità di affrontare questioni normative di recente introduzione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal Consorzio Triveneto Rocciatori s.c. a r.l. nei confronti della So.Co.Gen s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo e in qualità di liquidatore, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 5-15 maggio 2014, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. accerta la natura privilegiata ex art. 2751bis n. 5 del credito vantato dal Consorzio Triveneto Rocciatori s.c. a r.l. nei confronti della So.Co.Gen s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo di € 735.090,91, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al 6 novembre 2012 e nella misura legale dal 7 novembre 2012 in poi con il medesimo privilegio;

2. condanna la So.Co.Gen s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo al pagamento a favore del Consorzio Triveneto Rocciatori s.c. a r.l. di € 735.090,91,



oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al 6 novembre 2012 e nella misura legale dal 7 novembre 2012 in poi con il privilegio ex art. 2751bis n. 5;

3. Compensa le spese di lite.

Modena, 14 luglio 2015

Il Giudice

Antonella Rimondini

IL CASO.it

